PARCO OGLIO SUD

Lavori di
Affidatario Az. Agricola
Comune di
C.I.G
L'anno il giorno del mese di presso la Sede del Parco Regionale Oglio Sud, ir Calvatone (CR) Piazza Donatore del Sangue, 2
TRA I SIGNORI
Dr. Carlo Primo Brambilla , Direttore del Parco, nato a Cremona (CR) il 18.12.1960 domiciliato per la sua funzione presso la Sede del Parco Regionale Oglio Sud, in Calvatone (CR) piazza Donatore del sangue 2, il quale dichiara dintervenire al presente atto e di stipularlo non in proprio ma quale delegato del Parco Regionale Oglio Sud (C.F Partita I.V.A. 90002650191), giusti i poteri che gli derivano dalla suddetta funzione;
, nato a () il, in qualità di legale rappresentante della Ditta con sede in, Via n (C.F p.IVA);
si conviene e si stipula il seguente atto di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 24 della Legge n° 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni e degli artt. 88 comma b) e 144 comma 2. del D.P.R. n° 554/1999, nonché dell'art. 15 D.Lgs. 18.5.2001 n° 228;
PREMESSO:
- che il Parco Regionale Oglio Sud ha approvato con Delibera del Consiglio di Gestione n del i progetto dell'importo di €;
- che l'art. 15 del D.lgs 228/01 al comma 1 prevede che al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed a mantenimento dell'assetto idrogeologico e al fine di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazion produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli;
- che l'art 15 del D.lgs 228/01 per le convenzioni di cui al comma 1 definisce che le prestazioni delle pubbliche amministrazioni possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a € 50.000 nel caso di imprenditori singoli, e € 300.000 nel caso di imprenditori in forma associata come previsto dalla normativa vigente.
- che il presente contratto è stato redatto sullo schema proposto quale allegato della circolare della Regione

Lombardia n. 15276 del 28/11/2003.

	ha r	zzazione degli interventi in oggetto, il Parco Regionale itenuto opportuno avvalersi delle aziende iscritte all'A lavori ai sensi del D.Lgs. 228/01;	-		
imprend	litori in fo	a rispettato i limiti annuali (di 50.000 Euro per improrma associata) riferiti al complesso dei lavori svolti nell' beneficiaria di contributi per interventi realizzati su terro	anno per enti	pubblici sia co	
che risu		ninazione del, viene affidata l'esecuz la all'Albo delle imprese agricole qualificate del Parco Og 			
		Art. 1 – Affidamento lavori			
legale ra	appresent e all'Albo	e Oglio Sud d'ora in poi denominato "Amministrazione tante dell'impresa Az. Agr, iscritta alla delle imprese agricole qualificate del Parco Oglio Sud a minato "Affidatario", l'esecuzione dei seguenti lavori:	a sezione della	CCIAA di	al n.
PROG	NUM. VOCE	DESCRIZIONE	PREZZO	QUANTIÀ	TOTALE
Area su cui si svolgeranno i lavori					
Totala notta					
	Totale netto IVA 22%				
				TOTALE	
Con la fi visione	irma del p	revisti nel Progetto presente atto l'Affidatario accetta la consegna dei lavor i da eseguirsi nonché di tutte le circostanze che posso co.	•	•	•

Art. 2 – Validità del contratto

La validità del presente contratto resta subordinata alla verifica del rispetto dei limiti annuali (di 50.000 Euro per imprenditori singoli e di 300.000 Euro per gli imprenditori in forma associata) riferiti al complesso dei lavori svolti in affidamento e in concessione per enti pubblici nell'anno dall'impresa agricola.

Art. 3 – Modalità di esecuzione dei lavori				
L'affidatario si impegna all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile dei lavori individuato dall'Amministrazione e secondo le norme e leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.				
I lavori dovranno iniziare entro il, pena decadenza del contratto. Eventuali proroghe all'inizio dei lavori potranno essere concesse dall'Amministrazione solo in base a motivate esigenze non imputabili a negligenza dell'impresa e compatibilmente con la tempistica imposta dalla comunicazione di concessione del contributo. Il numero degli interventi manutentivi previsti dal contratto potrà essere diminuito a discrezione della DL a seconda dell'andamento stagionale e dell'effettiva necessità. Potrà altresì essere aumentato, in questo caso attraverso un'integrazione del presente contratto. (se necessario)				
Art. 4 – Corrispettivo				
Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori viene concordemente pattuito in € (
Art. 5 – Prescrizioni				
L'affidatario dovrà eseguire i lavori mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola. È fatto divieto di cessione del presente atto. Il subappalto è vietato per la realizzazione dei lavori. È consentito l'eventuale noleggio di mezzi. Questo dovrà essere subordinato a specifica autorizzazione del committente e non potrà superare il 20% dell'importo contrattuale. L'affidatario dovrà eseguire i lavori nel rispetto di tutte le prescrizioni fatte al progetto dagli enti competenti e a quelle inerenti l'organizzazione dei lavori con particolare riferimento alla vigente normativa agro-forestale e alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'affidatario è in possesso di idonea Assicurazione di Responsabilità civile per danni a terzi prodotti durante i lavori di manutenzione assegnati dal Parco. Tale assicurazione è presentata al Parco in Copia.				
Art. 6 – Obblighi di informazione				
L'affidatario, con la firma del presente atto, dichiara di essere a conoscenza dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro. Lo stesso affidatario, si obbliga ad informare di quanto sopra gli eventuali collaboratori familiari di cui all'art. 230 bis Codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale, che collaborassero alla esecuzione dei lavori.				
Art. 7 – Tempi di ultimazione				
I lavori dovranno essere portati a termine entro il giorno Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori verrà applicata una penale compresa fra lo 0,3 e l'1 per mille, da trattenersi sul saldo del compenso previsto.				

Art. 8 – Verifica della regolare esecuzione

La verifica della regolare esecuzione dei lavori è effettuata dal Responsabile Tecnico o dal Direttore dei Lavori. Nel caso che i lavori siano finanziati con contributi pubblici, il soggetto erogatore dei fondi potrà effettuare i controlli previsti. Verranno esclusi dal pagamento i lavori eseguiti non correttamente.

Art. 9 - Pagamento e penali

Il pagamento sarà effettuato in una unica soluzione alla conclusione dei lavori previsti, previa verifica della regolare esecuzione degli stessi.

In alternativa, se l'impresa lo richiede, il pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti due modalità:

- all'inizio dei lavori con erogazione di un acconto fino all'80% dell'importo contrattuale previa presentazione da parte dell'impresa di idonea garanzia fideiussoria ed erogazione del residuo saldo alla conclusione degli stessi, previa verifica della regolare esecuzione dei lavori;
- con erogazione di importi corrispondenti a stati di avanzamento non inferiori al 25% dell'importo contrattuale e comunque non inferiori a mille euro, previo accertamento di avvenuta realizzazione dei lavori. In caso di interruzione dei lavori per forza maggiore o per cause al momento non identificabili, si provvederà alla liquidazione dell'importo risultante dallo stato di avanzamento dei lavori.

Rimane salva la facoltà del Parco di ritardare il pagamento per motivi di necessità.

Art. 10 - Oneri fiscali e contrattuali

Tutti gli oneri contrattuali e fiscali ad eccezione dell'IVA sono a carico dell'affidatario. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del D.P.R. 26/4/1986, n. 131 trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Art. 11 - Controversie

La soluzione di eventuali controversie troverà la sua sede presso il tribunale competente per luogo.

Letto, accettato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione	Per l'Azienda Agricola		
Il Direttore	Sig		
Dott. Carlo Primo Brambilla			